

N. R.G. 10552/2014



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO DI  
VICENZA  
PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vicenza – Sezione Prima Civile - in composizione monocratica, nella persona del

dott. Gabriele CONTI

ha pronunciato la seguente

**- S E N T E N Z A -**

nella causa iscritta a ruolo il 21.11.2014  
al n. 10552 del Ruolo Gen. Aff. Cont. dell'anno 2014

promossa da  
**ZI (C.F.) e ZM (C.F.)**

rappresentati e difesi, come da procura alle liti allegata all'atto di citazione, dagli avv.ti NC e SP del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliati presso lo studio dei predetti difensori in OMISSIS

- attori -

contro

**X**, rappresentato e difeso,  
come da procura alle liti allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'avv. LF del Foro di Bergamo ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. CL sito in OMISSIS

e

**YE**, *quali eredi di*

*Y (C.F.)*, rappresentati e difesi, come da mandati allegati alla comparsa di costituzione e risposta, dagli avv.ti AC e AG del Foro di Vicenza ed elettivamente domiciliato presso lo studio dei predetti difensori in OMISSIS

- convenuti -



e con la chiamata in causa di

**ASSX.**

non costituita in giudizio

e

**ASSY ASSICURAZIONI S.P.A. (C.F.)**, rappresentata e difesa, come da procura alle liti in calce alla copia notificata dell'atto di citazione per chiamata in causa del terzo, dall'avv. GS del Foro di Verona, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del predetto difensore in OMISSIS

- terze chiamate -

avente ad oggetto: Responsabilità professionale

## CONCLUSIONI DELLE PARTI:

### Per gli attori:

Voglia il Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale:

### **NEL MERITO**

#### **In via principale**

Accertato e dichiarato l'inadempimento e la responsabilità del dott. X e del rag. Y, per i motivi di cui in fatto e per le argomentazioni di cui al punto 1) delle considerazioni in diritto dell'atto di citazione, condannare in convenuti, in solido tra loro (salvo, per gli eredi del defunto rag. Y, il disposto degli artt. 752 e 754 cod. civ.), al pagamento di € **174.976,25** in favore del sig. IZ, e di € **159.255,29** in favore del sig. MZ, o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, anche con eventuale applicazione del criterio equitativo ex art. 1226 cod. civ., oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dei pagamenti al saldo effettivo.

#### **In via subordinata**

Accertato e dichiarato l'inadempimento e la responsabilità del dott. X e del rag. Y, per i motivi di cui in fatto e per le argomentazioni di cui al punto 2) delle considerazioni in diritto dell'atto di citazione, condannare i convenuti, in solido tra loro (salvo, per gli eredi del defunto rag. Y, il disposto degli artt. 752 e 754 cod. civ.), al pagamento di € **78.061,87** in favore del sig. IZ, e di € **78.525,74** in favore del sig. MZ, o della diversa somma, maggiore o minore, che verrà ritenuta di giustizia, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento dei pagamenti al saldo effettivo.

#### **In via istruttoria**

Si chiede l'ammissione di prova testimoniale sui seguenti capitoli di prova, preceduti dalla dizione "vero che":



- 1) “nel mese di giugno dell’anno 2017 il teste si è recato presso la Cancelleria della settima Sezione della Commissione Tributaria Regionale di Venezia – Mestre, presso la quale ha estratto copia dei documenti attorei n. 36-37-38 (che vengono esibiti al teste) dal fascicolo n. n. 2570/2011 del Reg. Generale”;
- 2) “i documenti attorei n. 36-37-38 sono le copie fotostatiche dei documenti originali presenti nel fascicolo di cui al capitolo precedente”;
- 3) “nell’occasione di cui al capitolo 1, la cancelleria ha rifiutato di rilasciare copia conforme dei documenti attorei n. 36-37-38”.

Si indica come testimone la signora TESTE.

#### **In ogni caso**

Condannare i convenuti all’integrale rifusione di spese e competenze legali del presente giudizio, compreso il rimborso forfettario nella misura del 15%.

#### Per il convenuto X:

Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, previa ogni più utile declaratoria del caso e di legge, ogni diversa e contraria istanza ed eccezione disattesa, anche in via istruttoria ed incidentale, così provvedere:

#### **Nel merito**

##### **In via principale**

1) **Rigettare** tutte le domande svolte dagli attori nei confronti del Dott. X in quanto infondate in fatto e in diritto, per i motivi evidenziati nella comparsa di costituzione e risposta e nei successivi atti difensivi.

##### **In via subordinata**

2) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti del Dott. X, **contenere** la condanna dello stesso nei limiti delle spese legali sostenute dagli attori per le difese avanti il Giudice Tributario; in tal caso, **condannare** la Compagnia Assicuratrice **ASS X**, OMISSIS in persona del legale rappresentante *pro tempore*), a manlevare e tenere indenne il Dott. X da ogni e qualsiasi pregiudizio patrimoniale dovesse derivare al medesimo all’esito del presente giudizio, e **condannare** la Compagnia Assicuratrice **ASS X**, OMISSIS in persona del legale rappresentante *pro tempore*), a rifondere al convenuto le somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere alle parti attrici.

##### **In via ulteriormente subordinata**



3) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree nei confronti del Dott. X, **contenere** la condanna dello stesso nella minor somma che sarà ritenuta di giustizia; in tal caso, **condannare** la Compagnia Assicuratrice **ASSX**, OMISSIS in persona del legale rappresentante *pro tempore*), a manlevare e tenere indenne il Dott. X da ogni e qualsiasi pregiudizio patrimoniale dovesse derivare al medesimo all'esito del presente giudizio, e **condannare** la Compagnia Assicuratrice **ASSX**, OMISSIS in persona del legale rappresentante *pro tempore*), a rifondere al convenuto le somme che lo stesso fosse tenuto a corrispondere alle parti attrici.

4) Nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande attoree, accertata la quota di responsabilità a carico di ciascuna delle parti convenute, **condannare**, in via di regresso ai sensi dell'art. 2055 c.c., la signora YE, quali eredi del Rag. Y, al pagamento in favore del Dott. X di quanto il medesimo dovesse essere tenuto a corrispondere agli attori in eccedenza rispetto alla propria quota di responsabilità.

**In ogni caso:** con vittoria di spese e compensi professionali, oltre fiscalità, come per legge.

**In via istruttoria:**

Solo per scrupolo difensivo si chiede, qualora ritenuto necessario dall'Ill.mo Tribunale, che venga ammesso il seguente capitolo di prova testimoniale:

1) "*vero che, a far data dall'anno 2006, il rag. Y ha prestato la propria attività di fiscalista in collaborazione dello Studio del Dott. X?*". Si indica a teste sul capitolo di prova sopra articolato la signora:

TESTE, nata a OMISSIS

Per i convenuti "Eredi Y":

**In via Istruttoria**

1) Dichiararsi la nullità o comunque l'inutilizzabilità della deposizione testimoniale resa all'udienza del 10.5.2019 dal teste TESTE e dichiararsi l'intervenuta decadenza del convenuto Y dalla prova testimoniale per mancata intimazione dei testi per l'udienza fissata per le prove ex



art. 104 disp att. cpc.

2) Ammettersi la prova per testi sui capitoli non ammessi che si riproducono:

2) Vero che fino al momento del trasferimento dello studio in via OMISSIS il rag. Y lavorava in autonomia, avvalendosi saltuariamente dei servizi di segreteria del personale dipendente dal rag. OMISSIS che operava anche presso "l'open space" al piano terra dello studio OMISSIS, ove era per tale motivo reperibile il timbro professionale del rag. Y;

3) Vero che nello studio del rag. Y né al momento del trasloco in via OMISSIS né al momento della chiusura per decesso non sono stati reperiti né fascicoli, né corrispondenza, né pagamenti relativi a SO CZ s.r.l. o ai signori I e MZ.

Con il teste indicato sig.ra OMISSIS segretaria dello studio OMISSIS.

Si chiede ex art. 210 c.p.c. che sia ordinato a parte attrice e parte convenuta X la produzione in giudizio delle fatture e dei relativi documenti contabili di pagamento delle parcelle relative all'attività professionale dello studio X a favore dei signori Ivan e MZ e SO CZ s.r.l..

### **Nel merito**

#### **In via principale**

1) Rigettarsi tutte le domande svolte dagli attori nei confronti dei convenuti signori YE quali eredi del rag. Y con beneficio di inventario, in quanto infondate in fatto ed in diritto;

#### **In via subordinata**

2) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte dagli attori, accertarsi la responsabilità totale del dott. X e condannarsi lo stesso a rifondere in via esclusiva quanto dovuto agli attori;

3) Nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale delle domande svolte nei confronti dei convenuti EY quali eredi con beneficio di inventario del rag. Y, condannarsi la Compagnia Assicuratrice **ASSY** in persona del legale rappresentante a manlevare e tenerli indenni da qualsiasi pregiudizio patrimoniale dovesse derivare ai medesimi dall'esito del presente giudizio e condannare la Compagnia Assicuratrice **ASSY** in persona del legale rappresentante a rifondere ai suddetti convenuti le somme che eventualmente fossero tenute a corrispondere agli attori;

4) Condannare in ogni caso la Compagnia Assicuratrice **ASSY**

**S.p.a.** a rifondere agli odierni convenuti le spese e competenze del presente giudizio;

5) Respingersi ogni domanda formulata dal dott. X nei confronti dei convenuti EY quali eredi con beneficio di inventario del rag. Y e disporsi la sua



condanna al risarcimento dei danni ai sensi dell' art. 96 cpc.

**6) Spese e competenze di causa rifuse**

Per la terza chiamata ASSY:

**In via preliminare e/o pregiudiziale:**

Ribadita l'eccezione di decadenza dall'assunzione della prova testimoniale relativa alla teste TESTE, dichiararsi la nullità della sua deposizione o comunque dichiararsi la sua inutilizzabilità ai fini del decidere.

**Nel merito - In via principale :**

Rigettarsi ogni domanda svolta nei confronti dei convenuti EY, quali eredi di Y, e respingersi di conseguenza la domanda di manleva da questi ultimi proposta nei confronti di ASSY Spa.

Respingersi in ogni caso, anche per dichiarata carenza ed inoperatività della garanzia assicurativa, la domanda di manleva proposta da EY nei confronti di ASSY Spa.

**Sempre nel merito – in via subordinata**

In ipotesi di accoglimento di ogni domanda nei confronti di EY, e di accoglimento della domanda di manleva dagli stessi proposta, accertarsi e dichiararsi:

la quota di responsabilità ed il grado di incidenza della stessa nella determinazione del danno subito dagli attori in capo al defunto Y;

gli effettivi e giuridicamente risarcibili danni subiti dagli attori e in ordine ai quali opera la garanzia assicurativa ed i limiti contrattuali della stessa dati dal massimale, dai sub-massimali, dalle esclusioni, dalle franchigie e dagli scoperti delle polizze vigenti;

la non opponibilità ad ASSY di ogni eventuale condanna in capo ai convenuti EY al risarcimento del danno in via solidale con il dot. X, o comunque oltre la quota della singola responsabilità del defunto Y;

limitarsi di conseguenza la garanzia assicurativa di ASSY in favore dei convenuti EY EY, e ciò per ogni voce di danno e comunque per capitale interessi e spese ad un importo non superiore a 9/10 dell'intero danno eventualmente risarcibile, e comunque in ogni caso non oltre il limite del massimale di polizza e sempre con uno scoperto a carico dei convenuti del 10%, con un minimo di € 5.000,00, e comunque con le limitazioni, gli scoperti e le franchigie tutte di polizza, ed escludendo in ogni caso dalla manleva quelle somme rientranti nel rapporto sinallagmatico tra cliente e professionista, ed attinenti all'obbligo di restituzione a titolo di compenso ricevuto.

**In ogni caso**

Spese e compensi difensivi rifusi.



- **Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione** -

I. Con atto di citazione, ritualmente notificato, IZ e MZ convenivano in giudizio X e gli eredi del rag. Y (ovvero EY) esponendo, in sintesi, quanto segue:

- gli attori erano soci al 50% della SocZ s.r.l., oggi cessata;
- la SocZ s.r.l. riceveva in data 14 aprile 2010 due avvisi di accertamento, rispettivamente per i periodi di imposta 2005 e 2006 (docc. 2 e 3 attori), con contestazione di omessi ricavi per euro 486.182,00 (2005) e 279.634,00 (2006) e richiesta di versamento di maggiori imposte Ires, IVA ed IRAP, oltre alle relative sanzioni;

- in data 20 aprile 2010 e 22 aprile 2010 venivano notificati ai signori M e IZ, quali soci di SocZ s.r.l., gli avvisi di accertamento per i periodi di imposta 2005 e 2006, con contestazione di redditi non dichiarati dal contribuente nella presunzione che i maggiori ricavi della SocZ s.r.l. fossero stati distribuiti ai soci a titolo di dividendi non registrati e che gli stessi fossero imponibili nella misura del 40%; il tutto sul presupposto che il sig. MZ era detentore di quota qualificata (principio del c.d. “ribaltamento”);

- gli odierni attori affidavano al Dott. X, commercialista al quale, storicamente, i signori Z avevano fatto riferimento per ogni questione contabile, fiscale e tributaria, tanto personale, quanto societaria e al Rag. Y, l'incarico di valutare l'opportunità di contestare gli avvisi mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;

- il dott. X, valutata la questione insieme al rag. Y, comunicava ai sig.ri Z l'opportunità di contestare gli avvisi di accertamento ricevuti mediante ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale;

- venivano dunque notificati all'Agenzia delle Entrate i ricorsi avverso gli avvisi di accertamento emessi nei confronti della SocZ s.r.l. in data 16 giugno 2010, ultimo giorno utile, a mezzo pec e senza che gli stessi fossero firmati e muniti di firma digitale della procura alle liti e di autenticazione della sottoscrizione;



- il successivo 18 giugno 2010, a mezzo raccomandata a.r., i professionisti impugnavano anche gli avvisi di accertamento notificati ai soci, senza sollevare alcuna questione concernente la fondatezza nel merito degli avvisi di accertamento notificati alla SocZ s.r.l., affrontando la questione soltanto in punto di diritto e senza produrre documentazione utile alla difesa e redigendo i ricorsi senza alcuna informativa o confronto con i clienti signori Z;
- l'Agenzia delle Entrate eccepiva l'inammissibilità dei ricorsi proposti dalla SocZ s.r.l. in quanto privi delle sottoscrizioni del difensore sia in calce al ricorso, sia nella procura alle liti, oltre che delle sottoscrizioni del legale rappresentante della SocZ srl, dato che l'atto non era stato munito della firma c.d. "digitale" dei procuratori e della ricorrente";
- a seguito di memorie illustrative, la Commissione Tributaria Provinciale di Vicenza dichiarava l'inammissibilità dei ricorsi inoltrati a mezzo PEC contro gli avvisi notificati alla SocZ s.r.l. e la non accoglibilità dei ricorsi dei soci in punto "ribaltamento" con adesione, quindi, alle tesi propuginate dall'Agenzia delle Entrate;
- i ricorsi dei soci, basati sulla sola infondatezza dell'applicazione del principio del c.d. "ribaltamento" erano stati rigettati *"in base alla incontestabilità dell'accertamento nei confronti di SocZ s.r.l."*, quest'ultimo a seguito della inammissibilità del ricorso della società;
- *medio tempore*, attesa l'esecutività dell'avviso di accertamento, la SocZ s.r.l. e i soci ricevevano le cartelle di pagamento per importi dovuti a titolo provvisorio in presenza di ricorso in Commissione Tributaria Provinciale e per importi dovuti a seguito della decisione della CTP;
- il Dott. X e il Rag. Y introducevano appello avverso la sentenza emessa dalla CTP;
- nelle more del giudizio di appello la SocZ s.r.l. veniva sciolta e messa in liquidazione, con attivo di euro 6.072,00 ripartito tra i soci odierni attori;
- conseguentemente, la Commissione Tributaria Regionale dichiarava l'estinzione del procedimento nei confronti della SocZ s.r.l. e la conferma della sentenza emessa dalla CTP di Vicenza nei confronti dei soci;



- i professionisti comunicavano agli odierni attori l'esito del giudizio di appello, chiedendo se vi fosse volontà da parte dei signori Z di proporre ricorso per Cassazione;
- i signori Z ricevevano ulteriori cartelle di pagamento a seguito della decisione della Commissione Tributaria Regionale;
- a seguito di incontro con il Dott. X e con l'Avv. M, con finalità di valutare il ricorso per Cassazione, i signori Z si facevano consegnare copia di tutti gli atti di causa che mai avevano ricevuto prima di allora;
- conseguentemente, gli attori contestavano ai professionisti l'inadempimento del mandato professionale, manifestando altresì una valutazione negativa in ordine all'opportunità di un ricorso per Cassazione, come sottolineata anche dal Prof. F nel parere richiesto in merito;
- l'Agenzia delle Entrate, in ragione della chiusura in attivo della SocZ s.r.l., farà valere il proprio credito, con tutta probabilità, nei confronti dei signori Z fino alla concorrenza delle somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, pari a euro 3.036,00 ciascuno;
- il rag. Y era deceduto in data 14.08.2014 e suoi eredi legittimi – chiamati all'eredità – risultavano essere la moglie e i due figli, odierni convenuti, per la quota di 1/3 ciascuno. Gli stessi continuano ad risiedere nella casa già familiare e risulterebbero nel possesso dei beni ereditari.

Ciò premesso in punto di fatto gli attori deducono in diritto la sussistenza della responsabilità professionale del Dott. X e del rag. Y in ordine alla “sconfitta processuale” subita con conseguente mancato annullamento degli avvisi di accertamento emessi dall'Agenzia delle Entrate. Tale rigetto, secondo gli attori, tanto in primo grado quanto in appello, era riconducibile esclusivamente ai gravi errori processuali e di strategia difensiva commessi dai professionisti, i quali avevano colposamente posto in essere una serie di mancanze professionali che, concatenate tra loro, avevano determinato l'esito sfavorevole della lite.



Tali negligenze erano costituite *in primis* dal mancato rispetto delle regole per la redazione, sottoscrizione e notifica dei ricorsi tributari che avevano determinato un insanabile vizio di forma con conseguente inammissibilità del ricorso proposto da SocZ s.r.l. Quanto, invece, al ricorso proposto dai soci gli attori contestavano la carente attività deduttiva dei professionisti incaricati, come rilevata anche dal parere del prof. F che allegavano, in quanto mancavano totalmente motivi attinenti l'insussistenza dei "maggiori redditi" della società e non vi erano contestazioni sulle modalità di ricostruzione in via induttiva del reddito societario effettuata dall'Agenzia delle entrate per superare la previsione del c.d. ribaltamento.

Gli attori, alla luce di quanto sopra esposto, concludevano come in epigrafe chiedendo condannarsi i convenuti al risarcimento di quanto dagli stessi pagato all'Agenzia fiscale sulla base degli avvisi di accertamento e a titolo di refusione delle spese di lite, oltre alla metà di quanto pagato ai professionisti convenuti, nonché delle fatture dei professionisti da cui gli attori si erano dovuti far assistere successivamente. In subordine, tenuto conto che, ove la valutazione prognostica del ricorso fosse stata sfavorevole, i professionisti incaricati avrebbero dovuto informare i clienti così da permetterli di accedere alle definizioni agevolate previste dalla legge, che comportano un forte "sconto" delle sanzioni, chiedevano il risarcimento nella misura del maggior esborso che avevano dovuto subire in assenza di tali indicazioni.

II. Si costituiva in giudizio il convenuto Y contestando quanto dedotto e richiesto dagli attori.

In particolare il convenuto rilevava come, riguardo alla contestata inammissibilità del ricorso per vizio di sottoscrizione e di notifica da parte del professionista, tale "vizio formale" non era, per giurisprudenza costante, sufficiente a fondare la responsabilità dello stesso, dovendo comunque valutarsi se i ricorsi avevano la concreta possibilità di essere accolti, possibilità vanificata da tale errore formale. Quanto alle presunte negligenze nelle deduzioni di merito dei ricorsi, il convenuto rilevava come gli assunti attorei erano meramente ipotetici e finanche contraddittori e che in realtà l'esito dei ricorsi era tutt'altro che scontato, come vorrebbero ritenere gli attori, in quanto gli avvisi di accertamento dell'Agenzia delle Entrate erano fondati su presunzioni gravi, precise e concordanti, in concreto idonee a fondare la



pretesa erariale. Per quanto concerne la posizione dei soci, la deduzione attorea circa la possibilità dei professionisti di contestare l'accertamento dimostrando che gli eventuali maggiori utili accertati erano rimasti nel patrimonio societario e non erano entrati in quello dei soci, si basava su mere congetture che avrebbero trovato difficilmente un favorevole riscontro in fase giudiziale, tenuto conto che l'imputazione dei maggiori utili ai soci in compagini societarie ristrette costituisce una ineluttabile conseguenza logica di tale composizione societaria.

Il Y contestava comunque anche il *quantum* risarcitorio rilevando, comunque, come non sarebbe certo risarcibile il "danno futuro" in assenza di corrispondente esborso da parte degli attori, mentre relativamente alla domanda subordinata rilevava come non sussistesse prova alcun in merito alla circostanza che gli attori non fossero stati informati dai professionisti incaricati, oggi convenuti, del possibile esito delle impugnazioni poi proposte.

Instava infine per la chiamata in causa di ASSY, compagnia assicurativa presso la quale il Y era assicurato per responsabilità professionale.

**III.** Si costituivano in giudizio gli eredi del rag. Y contestando la legittimazione passiva del proprio dante causa, in quanto né SocZ s.r.l., né i sig.ri Z risultavano essere mai stati clienti del rag. Y, né era stata reperita alcuna documentazione, anche fiscale, né corrispondenza, agli stessi riferibile, tra le "carte" del professionista defunto. Il rag. Y non era socio del Dott. X ma gli stessi avevano due distinti studi professionali che in comune avevano solamente il numero civico essendo ospitati nello stesso stabile ma in locali diversi nemmeno comunicanti. I convenuti rilevavano altresì che fin dal 2010 il rag. Y era gravemente malato e pertanto non avrebbe potuto eseguire tali incarichi professionali. Gli eredi Y disconoscevano espressamente il doc. 14 attoreo in quanto riportante una firma non del proprio congiunto.

Nel merito sottolineavano l'infondatezza in fatto e diritto delle pretese attoree rilevando anch'essi che, pur in mancanza del vizio formale del ricorso che aveva portato alla sua inammissibilità, l'esito non sarebbe comunque stato favorevole agli attori in quanto i rilievi dell'Agenzia fiscale erano fondati sulla circostanza che i mutui concessi agli acquirenti



degli immobili di SocZ s.r.l. erano di importo superiore al prezzo di vendita dei medesimi immobili risultante dai rogiti.

Instavano infine per la chiamata in causa di ASSY Assicurazioni s.p.a. presso cui era assicurato il rag. Y con polizza per responsabilità professionale.

IV. Si costituiva in giudizio la sola ASSY Assicurazioni s.p.a., (d'ora in avanti "ASSY"), che, nel merito, svolgeva considerazioni analoghe a quelle degli eredi Y in punto di infondatezza della domanda attorea, sottolineando, in particolare, il difetto di legittimazione passiva del Y non essendovi prova che quest'ultimo avesse redatto i ricorsi e ancora meno che fosse stato lo stesso l'incaricato a depositarli, né a fondare la responsabilità del Y poteva essere sufficiente la delega depositata dagli attori.

La Compagnia eccepiva comunque la carenza della garanzia assicurativa invocata dagli eredi Y, in quanto la polizza n. 0418400022, sottoscritta in data 15.11.2012, aveva una copertura retroattiva di 24 mesi e pertanto, risalendo le negligenze addebitate al Y al giugno 2010, tale garanzia era inoperativa nel caso di specie. La garanzia sarebbe inoperativa, nel caso il Y risultasse parte dell'incarico professionale conferito dagli attori, anche in quanto l'Assicurato avrebbe omesso, nella dichiarazione resa al momento di stipula della polizza azionata, di comunicare alla Compagnia essere a conoscenza di circostanze tali da poter determinare una richiesta di risarcimento nei propri confronti.

In ogni caso l'Assicurazione, in via subordinata, chiedeva limitarsi la propria garanzia a quanto previsto dalla polizza, in punto di massimale e di scoperto e solo per la responsabilità "diretta e personale" dell'assicurato, con esclusione quindi di qualsivoglia garanzia per la quota di eventuale responsabilità solidale con altri.

V. **Svolgimento del processo.** Dichiarata la contumacia di ASSX, concessi i termini per memorie istruttorie ex art. 183/6 c.p.c., la causa era istruita mediante CTU grafologica sui documenti 14, 36, 37 e 38, nonché docc. da 2 a 10 prodotti dal Dott. X al fine di accertare la riferibilità delle sottoscrizioni ivi apposte al rag. Y. Quindi con ordinanza del 16.01.2019, subentrato nel frattempo il sottoscritto G.I. dal 10.05.2018, era ammessa prova per testi. Esperite tali prove, la causa era rinviata per precisazione delle conclusioni all'udienza del 17.12.2019. A tale ultima udienza le parti



precisavano le conclusioni come in epigrafe trascritte e la causa veniva trattenuta in decisione previa concessione dei termini massimi ex art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.

VI. In ordine logico deve essere trattata per prima l'eccezione di difetto di legittimazione passiva proposta dagli eredi Y per essere il proprio congiunto, loro dante causa, rimasto estraneo al rapporto professionale tra gli attori e il Dott. X riguardante il contenzioso oggetto di causa. L'eccezione non merita accoglimento. Infatti gli eredi Y avevano disconosciuto la sottoscrizione del defunto rag. Y in una serie di documenti prodotti da parte attrice che dimostravano come anche il rag. Y avesse ricevuto l'incarico professionale di rappresentarli e assisterli nel contenzioso coltivato presso il Giudice Tributario. Vi è da dire che la CTU grafologica svolta ha potuto prendere in esame il solo doc. 14 prod. attorea poiché lo stesso era l'unico di cui si sia rinvenuto l'originale, in quanto la restante documentazione prodotta in originale nei fascicoli di parte presso la CTR di Venezia era purtroppo stata distrutta per scarto di archivio. La sottoscrizione su tale documento, secondo le risultanze della CTU svolta, correttamente eseguita nel contraddittorio delle parti e da cui questo giudicante non ha motivo di discostarsi, è stata vergata dalla mano del defunto rag. Y. Tanto sarebbe sufficiente per rigettare l'eccezione in quanto avendo sottoscritto una memoria illustrativa successiva alla proposizione del ricorso non vi è motivo di dubitare che il rag. Y avesse assunto l'incarico di difesa di SocZ s.r.l. e dei soci Z insieme al Dott. X. Non avrebbe alcun senso, secondo l'*id quod plerumque accidit*, sottoscrivere una memoria illustrativa di un ricorso tributario senza aver assunto l'incarico di difensore nel medesimo. D'altra parte è di assoluta evidenza che l'assunzione dell'incarico per SocZ s.r.l. fa presumere l'assunzione dell'incarico anche per i soci Z, dato che emerge dal fatto che tutte i ricorsi e le memorie sono stati firmati da entrambi i professionisti e che *ictu oculi* le firme non sottoposte a verifica appaiono del tutto simili a quella sottoposta a verifica e risultata autentica. Oltretutto gli atti prodotti sub docc. 2, 3 e 4 dal dott. X (precisamente, si tratta di tre ricorsi avanti alla CTP di Vicenza redatti uno per conto del sig. IZ e gli altri due per conto del sig. MZ), presentano, oltre che



la firma del rag. Y (sebbene sconosciuta), anche l'apposizione del suo timbro personale, rilasciato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Vicenza su cui gli eredi convenuti nulla hanno avuto da contestare. Ad ulteriore confutazione dell'eccezione degli eredi Y vi è la testimonianza di TESTE (cfr. verbale udienza del 10.05.2019) che conferma, essendo presente al momento della redazione dello stesso, che il ricorso era stato predisposto congiuntamente dai due professionisti che, quindi, seguivano congiuntamente la pratica. La testimonianza della teste OMISSIS è utilizzabile nel presente giudizio non essendo parte convenuta X decaduta dalla stessa in quanto l'ordinanza istruttoria prevedeva l'escussione di 2 testi per capitolo (senza indicazione dei nomi) e la notifica alla teste TESTE era ritornata con "indirizzo inesistente" quindi correttamente era stata citata l'altra teste (avendo la difesa X indicato 3 testi) per l'udienza successiva. Quanto all'eventuale interesse personale della teste OMISSIS in causa l'art. 246 c.p.c. rubricato "incapacità a testimoniare" dispone che *"Non possono essere assunte come testimoni le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio"*. La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che *"L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., si da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso - salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste -, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio [..]"* (cfr. Cass. 9353/2012, in senso conforme Cass. 2075/2013); sul punto non appare esservi alcun interesse personale della TESTE nel presente giudizio anche perché quanto dedotto dalla difesa Y, cioè che la stessa, in quanto segretaria del Dott. X, potrebbe essere ritenuta responsabile della non



corretta notifica del ricorso presso la CTP è rimasta a livello di mera asserzione del tutto

ipotetica.

VI.1. Al fine di un opportuno inquadramento della controversia occorre dire che le obbligazioni inerenti all'esercizio dell'attività professionale sono, di regola, obbligazioni di mezzi e non di risultato, in quanto il professionista, assumendo l'incarico, si impegna a prestare la propria opera per raggiungere il risultato desiderato, ma non a conseguirlo. Pertanto, ai fini del giudizio di responsabilità, rileva non già il conseguimento o meno del risultato utile per il cliente, ma le modalità concrete con le quali il professionista ha svolto la propria attività, avuto riguardo, da un lato, al dovere primario di tutelare le ragioni del cliente e, dall'altro, al rispetto del parametro di diligenza a cui questi è tenuto (cfr. Cass., Sez. VI-III, 28.02.2014, ord. n. 4790; Cass., Sez. III, 05.08.2013, n. 18612; Cass., Sez. III, 18.04.2011, n. 8863; Cass., Sez. II, 27.03.2006, n. 6967; Cass., Sez. II, 18.07.2002, n. 10454). Trattasi quindi di una responsabilità per colpa commisurata alla natura della prestazione, che risulta circoscritta ai casi di dolo o colpa grave unicamente quando la prestazione implichi la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà ex art. 2236 c.c.. Il professionista può liberarsi dalla imputazione di ogni responsabilità se ed in quanto dimostri l'impossibilità della perfetta esecuzione della prestazione (ex art. 1218 c.c.), o di aver agito con diligenza

Con particolare riferimento poi alla responsabilità del commercialista la Cassazione ha avuto modo di precisare che *"la responsabilità del prestatore di opera intellettuale nei confronti del proprio cliente per negligente svolgimento dell'attività professionale presuppone la prova del danno e del nesso causale tra la condotta del professionista ed il pregiudizio del cliente e, in particolare, trattandosi dell'attività del commercialista incaricato dell'impugnazione di un avviso di accertamento tributario, l'affermazione della responsabilità per colpa professionale implica una valutazione prognostica positiva circa il probabile esito favorevole del ricorso alla commissione tributaria, che avrebbe dovuto essere proposto e diligentemente seguito"* (Cass. 26/4/2010 n. 9917; conf. Cass. sent. n. 10966 del 2004). Tale principio può ormai considerarsi consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte che lo ha declinato principalmente in tema di responsabilità dell'avvocato: *"la responsabilità dell'avvocato non può affermarsi per il solo fatto del suo non corretto*



*adempimento dell'attività professionale, occorrendo verificare se l'evento produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente sia riconducibile alla condotta del primo, se un danno vi sia stato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenuto il comportamento dovuto, il suo assistito, alla stregua di criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconoscimento delle proprie ragioni, difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva (anche per violazione del dovere di informazione), ed il risultato derivatone” (Cass., Sez. III, 20.08.2015, n. 17016; Cass., Sez. III, 05.02.2013, n. 2638).*

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del professionista, nel presente caso commercialista, ha l'onere di provare:

- 1) l'esistenza del titolo consistente nel contratto d'opera professionale;
- 2) la difettosa o inadeguata prestazione professionale;
- 3) il nesso di causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale (condotta) ed il danno-evento lamentato (causalità materiale) (cfr. Cass. 25112/2017: *“L'affermazione della responsabilità professionale dell'avvocato per l'omesso svolgimento di attività potenzialmente idonee a procurare un vantaggio personale o patrimoniale all'assistito presuppone la formulazione di un giudizio probabilistico (secondo la regola del “più probabile che non”) sia con riguardo al nesso di causalità tra l'omissione e l'evento di danno, sia con riferimento alla relazione tra quest'ultimo e il pregiudizio risarcibile”;*
- 4) l'esistenza effettiva di un danno-conseguenza risarcibile (causalità giuridica).

Le domande attoree poste in via principale sono infondate.

Vi è preliminarmente da rilevare che è innegabile la carenza dei professionisti incaricati in relazione alla declaratoria di inammissibilità del ricorso di SocZ s.r.l. in quanto notificati via PEC senza la sottoscrizione con firma digitale del professionista, per cui gli atti risultano non sottoscritti e, quindi, inammissibili ai sensi dell'art. 18, comma 4, D.Lgs 546/92, come rilevato dalla CTP di Vicenza in primo grado (cfr. sentenza doc. 16 attori). Trattasi senz'altro di errore grave per un professionista di media diligenza, tuttavia, come



correttamente esposto dai convenuti, non è sufficiente tale errore a fondarne la responsabilità in quanto occorre vagliare se, secondo la regola del “più probabile che non”, i ricorsi della società avverso gli avvisi di accertamento di cui trattasi avrebbero conseguito un esito positivo difettando, altrimenti, la prova del necessario nesso eziologico tra la condotta del legale, commissiva od omissiva ed il risultato derivatone. Oltretutto gli attori non chiedono alcun risarcimento per perdita di chance del conseguimento dell’esito positivo del ricorso e pertanto non potrà nemmeno disquisirsi di tale possibile danno in quanto, per giurisprudenza costante (cfr. *ex multis* Cass. 21245/2012) l’eventuale richiesta di danno da perdita di chance di un risultato favorevole deve essere formulata esplicitamente e non può considerarsi ricompresa nella generica richiesta di “tutti i danni”.

Ciò premesso ritiene il Tribunale che, applicando la sopra citata regola del “più probabile che non”, i ricorsi della società, anche se correttamente instaurati e quindi ammissibili, avrebbero avuto assai scarse probabilità di conseguire un esito positivo. Ciò in quanto l’accertamento svolto dall’Agenzia delle Entrate, lungi dall’essere apodittico o basato su presunzioni di secondo grado, appare correttamente fondato su una molteplicità di “dati” capaci di fondare, se complessivamente (e non atomisticamente come, invece, fanno gli attori) considerati la giustezza della pretesa erariale. Infatti gli attori criticano, non sempre fondatamente, le motivazioni dell’accertamento erariale ma lo fanno per singoli capi, prendendo a riferimento (appunto atomisticamente) i singoli indici che l’Agenzia delle Entrate ha posto a fondamento della propria rettifica reddituale, ma così facendo “perdono di vista” il ragionamento complessivo svolto dall’Erario che appare a chi scrive ben fondato e motivato e scevro dalle mancanze che gli attori gli addebitano.

Occorre infatti rilevare che, se è vero, la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha stabilito che, in presenza di contabilità formalmente regolare, le valutazioni effettuate mediante i valori OMI non possono rappresentare da sole elementi sufficienti per giustificare una rettifica in contrasto con le risultanze contabili avendo solo valore indiziario, tuttavia le stesse possono essere vagliate nel contesto della situazione contabile ed economica dell’impresa, e, ove concorrano con altre indicazioni documentali o presuntive gravi, precise e concordanti, costituire elementi validi per la determinazione dei redditi da accertare. Nella



presente circostanza tuttavia l'accertamento dell'Agenzia Fiscale è basato su ben 11 indici di incongruità tra cui l'accensione da parte dei clienti di mutui per valori ben superiori agli importi dei rogiti di vendita, l'incongruità dei prezzi di vendita rispetto (non solo ai valori OMI) ma anche all'"Osservatorio immobiliare Fiaip" e alle quotazioni della Borsa Immobiliare della Camera di Commercio di Vicenza, la bassa redditività rispetto alla media del settore immobiliare degli investimenti della società, le incongruenze di prezzo di vendita per le stesse tipologie di abitazione, il comportamento anomalo dei soci Z che erano soci di altre società immobiliari e non aventi risultati spesso negativi e denotando quindi un anomalo comportamento dei soci nel "tenere in piedi" operazioni imprenditoriali contrastanti con criteri di economicità in difformità dall'*id quod plerumque accidit*.

Quanto poi alla questione del c.d. "ribaltamento" del maggior reddito accertato nei confronti dei soci della SocZ s.r.l., odierni attori, è ormai giurisprudenza costante che, per escludere l'operatività della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, conseguiti e non dichiarati da una società a ristretta base partecipativa, non è sufficiente che il socio si limiti ad allegare genericamente la mancanza di prova di un valido e definitivo accertamento nei confronti della società, ma deve contestare lo stesso effettivo conseguimento, da parte della società, di tali utili, ove non sia in grado di dimostrare la mancata distribuzione degli stessi, stante l'autonomia dei giudizi nei confronti della società e del socio e il rapporto di pregiudizialità dell'accertamento nei confronti del primo rispetto a quello verso il secondo (cfr. *ex multis* Cass. 33976/2019). Pertanto non è sufficiente che gli attori deducano che, essendo stato inammissibile il ricorso di primo grado e poi essendo stata posta in liquidazione la società, l'accertamento si sarebbe consolidato nei propri confronti ma dovevano in realtà dimostrare il mancato effettivo conseguimento di tali utili dalla società. In ogni caso, come già visto, la posizione della società era destinata, anche ove il ricorso fosse stata ammissibile, a un esito non favorevole e gli attori non portano alcuna prova nel presente giudizio che possa scalfire la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili accertati, trattandosi di società pacificamente a ristretta composizione societaria, e a base familiare. Gli attori si limitano a dedurre che i professionisti avrebbero effettuato una difesa della posizione dei soci solo in diritto, ma non si vede sinceramente quale altra posizione difensiva avrebbero potuto



tenere non avendo i soci Z allegato, neanche in questa sede, alcun elemento

idoneo a vincere la presunzione di cui trattasi, effettuando in realtà un ragionamento meramente esposto ma in alcun modo fondato su prove.

Rimane da analizzare la domanda svolta in via subordinata dagli attori che imputa ai professionisti, nel caso fossero consapevoli della non fondatezza dei ricorsi, la mancata informazione agli attori sulla possibilità di accedere agli strumenti previsti dalla normativa tributaria con conseguente riduzione della pretesa erariale in punto di sanzioni applicabili.

Ora sul punto è evidente che la questione può riguardare solo le sanzioni applicate (e pagate dagli Z) rispetto alla possibilità di una definizione agevolata dell'accertamento, non certo le imposte che comunque gli stessi avrebbero dovuto versare all'Erario. Sul punto la Cassazione ha avuto modo di esprimersi come segue: *“L'Avvocato ha l'obbligo di non consigliare azioni inutilmente gravose e di informare il cliente sulle caratteristiche della controversia e sulle possibili soluzioni. In particolare, sussiste lo specifico obbligo in capo all'Avvocato di dissuadere il cliente da azioni che siano manifestamente prive di fondamento”* (Cass. 9695/2016, conforme Cass. 10289/2015: *“La responsabilità professionale dell'avvocato, la cui obbligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone la violazione del dovere di diligenza media esigibile ex art. 1176, comma 2, c.c. Tale violazione, ove consista nell'adozione di mezzi difensivi pregiudizievoli al cliente, non è esclusa, né ridotta, dalla circostanza che l'adozione di tali mezzi sia stata sollecitata dal cliente stesso, poiché è esclusivo compito del legale la scelta della linea tecnica da seguire nella prestazione dell'attività professionale. L'avvocato, inoltre, all'atto del conferimento del mandato e nel corso dello svolgimento del rapporto, è tenuto non solo al dovere di informazione del cliente, ma anche ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione dello stesso, nonché a sconsigliare all'assistito la introduzione o la prosecuzione di un giudizio dall'esito probabilmente sfavorevole”).* Spettava pertanto al professionista informare il cliente delle scarse possibilità di successo dell'impugnazione e dissuaderlo dal ricorrere alla Giustizia tributaria, indirizzandolo invece ad una forma di definizione agevolata dell'accertamento. I convenuti sul punto sono rimasti assai generici, limitandosi (erroneamente) ad addossare l'onere probatorio dell'avvenuta corretta informazione sugli attori, quando invece,



pacificamente, gravava su di loro la prova della corretta informazione al cliente. Pertanto è da accogliersi la domanda subordinata attorea per l'importo delle maggiori sanzioni pagate pari ad € 59.331,25 (MZ) e 58.867,38 (IZ), a tali somme, come richiesto dagli attori, andrà aggiunto l'importo delle spese legali liquidate a favore dell'Agenzia delle Entrate, al cui rimborso sono stati condannati dal Giudice tributario, pari ad € 2.000 ciascuno. Spetta anche l'importo di € 1.401,57 ciascuno per le parcelle dei professionisti consultati a seguito del carente operato dei convenuti in quanto in evidente nesso di causa con la vicenda per cui è giudizio e di importo congruo. Non spetta invece il rimborso del compenso dei professionisti convenuti (versato in realtà al solo X) perché lo stesso è stato corrisposto da SocZ s.r.l., che non è parte in causa, e non dagli attori. Così per un totale di € 62.732,82 per MZ e € 62.268,95 per IZ oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo.

**VII. *Sul rapporto assicurativo X-*** La Compagnia Assicurativa (d'ora in avanti "ASSX") non si è costituita nel presente giudizio ed è stata dichiarata contumace dal G.I. precedente assegnatario del fascicolo. Dalla lettura della polizza allegata dal convenuto X emerge la sua operatività al momento del sinistro e la sua retroattività illimitata (l'attività di rappresentanza e assistenza dei contribuenti davanti alle Commissioni Tributarie è peraltro espressamente prevista dall'art. 14 lett. i) delle condizioni di polizza come attività "coperta" dall'Assicurazione), fatte salve le condizioni della stessa in punto di massimale e franchigia per sinistro (€ 1.000). D'altra parte non essendosi costituita in giudizio la Compagnia Assicuratrice non ha opposto alcuna argomentazione a quanto prodotto e dedotto dal proprio Assicurato con un comportamento processuale che, vieppiù in quanto tenuto da soggetto professionale, può essere sicuramente valutato da questo giudice ex art. 116 c.p.c.- La SI dovrà quindi tenere indenne e manlevare il convenuto X di quanto quest'ultimo sarà chiamato a corrispondere agli attori in dipendenza del presente giudizio, fatta salva la franchigia predetta.

**IX. *Sul rapporto assicurativo Eredi Y-ASSY.*** Le eccezioni di inoperatività della polizza proposta da ASSY non possono trovare accoglimento. Quanto alla questione della retroattività il comportamento che ha cagionato il sinistro non può essere collocato nel 2010



ma solo al termine dell'esito infausto del giudizio di appello ovvero nel 2013 (al più al 13.1.2011 data della sentenza della CTP Vicenza, quindi sempre entro i 24 mesi di retroattività), pertanto all'interno della copertura assicurativa della polizza. Né miglior sorte può avere l'eccezione di inoperatività per aver taciuto il Y all'assicuratore circostanze rilevanti ai fini del rischio assicurato, in quanto il Y ha ricevuto le prime comunicazioni dagli attori inerenti le negligenze nell'espletamento dell'incarico professionale e la conseguenti richieste di danni solo nell'aprile 2014.

Pertanto ASSY dovrà tenere indenni e manlevati gli eredi Y da quanto gli stessi saranno chiamati a pagare in dipendenza della presente causa, limitatamente alla responsabilità diretta del Y e fatto salvo lo scoperto di polizza pari al 10%.

Tenuto conto della domanda di ASSY di quantificare le quote di responsabilità dei due professionisti, in assenza di alcun elemento che possa fondare una quota di responsabilità maggiore per uno dei due, gli stessi devono essere considerati paritariamente responsabili ex art. 2055 c.c. (applicabile pacificamente anche alla responsabilità contrattuale) pertanto con quota interna del 50% ciascuno.

**X. Spese di lite.** Le spese di lite seguono la soccombenza dei convenuti e sono liquidate come in dispositivo, sulla base del DM 10.03.2014 n. 55, come da ultimo modificato dal DM. 8.3.2018 n. 37, tenuto conto dell'attività prestata, della natura, del valore della controversia (limitatamente all'accordato) e della sua complessità.

Le spese della CTU grafologica, tenuto conto del suo esito, sono posti a carico degli eredi Y, in solido tra loro.

**- PER QUESTI MOTIVI -**

Il Tribunale di Vicenza, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, definitivamente pronunciando nella causa promossa da IZ e MZ (attori) contro EY, gli ultimi tre quali eredi di Y (convenuti) e con la chiamata in causa di ASSX E ASSY (terze chiamate), così provvede:



- 1) ACCOGLIE per quanto di ragione le domande attoree svolte in via subordinata e per l'effetto condanna le parti convenute, in solido tra loro (e per gli eredi Y ciascuno in proporzione alle rispettive quote ereditarie), a corrispondere a ZI l'importo di € 62.268,95 e a ZM l'importo di € € 62.732,82, oltre interessi al tasso legale dalla domanda giudiziale al saldo effettivo;
- 2) RESPINGE nel resto le domande attoree;
- 3) DETERMINA nella metà ciascuno le quote interne di responsabilità dei convenuti X e Y (ora gli eredi);
- 4) CONDANNA i convenuti, in solido tra loro, a rimborsare agli attori le spese di lite del presente giudizio, liquidate in € 1.301,08 per esborsi, € 15.000 = per compensi, oltre 15% spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge;
- 5) PONE le spese di CTU, come liquidate in atti, a definitivo carico di EY, in solido tra loro, con obbligo di rimborso alla parte che le abbia eventualmente anticipate;
- 6) CONDANNA ASSX a tenere indenne e manlevare il convenuto X di quanto quest'ultimo sarà chiamato a corrispondere in dipendenza del presente giudizio, fatta salva la franchigia di € 1.000 come da polizza assicurativa azionata;
- 7) CONDANNA ASSY a tenere indenne e manlevare i convenuti EY di quanto questi saranno chiamati a corrispondere in dipendenza del presente giudizio, fatto salvo lo scoperto di polizza del 10% del danno, con un minimo di € 5.000 e limitatamente alla quota di responsabilità di Y, quindi con esclusione della quota di responsabilità solidale dell'altro convenuto, come da polizza assicurativa azionata.



Così deciso in Vicenza il 23.03.2020

IL GIUDICE  
Gabriele Conti

